

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2277

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BONOMO**

Modifica all’articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti d’autore per l’esecuzione di opere nelle attività a scopo benefico svolte dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale

Presentata il 28 novembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende porre rimedio a un *vulnus* creato dalla nostra legislazione in merito al diritto d’autore.

Secondo il principio di sussidiarietà orizzontale riconosciuto dall’articolo 118 della Costituzione, lo Stato deve favorire l’autonomia iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Le associazioni che svolgono tali attività godono spesso di un regime normativo agevolato, ma non sempre sono esenti dal pagamento di quelli che appaiono veri e propri balzelli, anche se, tanto più in questo momento di crisi e di tensione, il valore sociale apportato da tali associazioni è unanimemente riconosciuto.

Questo paradosso si accentua nel momento del pagamento delle somme spettanti per il diritto d’autore in occasione di spettacoli e altre manifestazioni culturali, quando, cioè, non solo si fornisce un beneficio in termini sociali alla comunità, ma si attivano anche nuove risorse creative culturali.

La presente proposta di legge intende, quindi, estendere l’esenzione, già prevista

per le attività protette dal diritto d’autore nell’interesse del pubblico a fini educativi e di insegnamento (come prescritto dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), anche alle attività svolte a scopo benefico dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale. A tal fine, si introduce un nuovo comma nell’articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Per ragioni di coordinamento si provvede poi a modificare l’articolo 15-*bis* della legge n. 633 del 1941, che attualmente prevede che in determinate fattispecie le associazioni di volontariato possano corrispondere un compenso ridotto.

L’esenzione prevista dalla presente proposta di legge intende stimolare le attività a scopo benefico e incentivare la creatività in campo culturale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 15-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « nonché delle associazioni di volontariato » fino a: « scopo di lucro » sono soppresse;

b) il comma 1 è abrogato.

2. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, di cui rispettivamente agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è consentita la libera esecuzione dal vivo delle opere senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore ».

